



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

**dott. ssa Stefania Calò** Presidente  
**dott. ssa Simona Boiardi** giudice  
**dott. ssa Camilla Sommariva** giudice

a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**letto** il ricorso n. 6-1/2025 della PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Procuratore pro tempore (dott. Dario Chiari) per l'apertura della liquidazione giudiziale della società NORD-EST LOGISTICS s.r.l.s. - P.IVA 03044900805, con sede legale in Gran Bretagna, Dalton House 60 - Windsor Road Merton Abbey - Londra;

**esaminati** gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

**sentito** il giudice relatore in camera di consiglio;

**verificata** la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza per cui deve essere dichiarata la contumacia della società resistente;

**ritenuto** che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14 del 2019 posto che il trasferimento della sede legale all'estero e precisamente nel Regno Unito è avvenuto il 26/8/2025 e, quindi, nell'anno antecedente al deposito della richiesta di apertura della procedura;

**rilevato** che, per quanto riguarda la competenza territoriale, l'art. 27 co. 1 CCII individua, quale Tribunale territorialmente competente, quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi



principali; l'art. 27 co. 3 CCII opera una presunzione semplice in base alla quale il centro degli interessi principali della persona giuridica coincide con la sede legale; per giurisprudenza consolidata "la presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito" (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16116 del 14/06/2019);

**ritenuto** che nel caso di specie la Procura ha dedotto plurimi elementi che consentono di ritenere che l'ultima sede legale in territorio nazionale a Colognola Ai Colli (VR) in via della Vittoria 5 sia meramente fittizia posto che: - da una verifica mediante fonti open source (google maps) è emerso che tale indirizzo corrisponde ad un'abitazione ad uso privato (nella specie una villetta con giardino) difficilmente conciliabile con la sede di una società di traslochi e facchinaggio;

**rilevato** che il trasferimento dalla precedente sede, posta nella Provincia di Reggio Emilia, è avvenuto il 10/5/2022 ovvero il medesimo anno in cui: ➤ la società ha smesso di presentare la dichiarazione dei redditi; ➤ la società ha smesso di depositare i bilanci; ➤ è stata presentata l'ultima dichiarazione ai fini IVA; ➤ la società ha perso la quasi totalità dei propri dipendenti (i dipendenti erano n. 15 nel 2021, n. 8 nel 2022 e n. 1 nel 2023; non vi sono dipendenti per le annualità 2024 e 2025); ➤ la società ha dismesso la quasi totalità dei propri automezzi (degli 11 mezzi a propria disposizione, 4 sono stati dismessi nel 2022 e la restante parte fra aprile e giugno del 2023);

**rilevato** che con riferimento alla società NORD-EST LOGISTICS s.r.l.s. è emerso uno stato di insolvenza dovuto alla pendenza di debiti tributari per 1.695.727,82 euro, a fronte di ricavi pressoché nulli e a un totale inadempimento degli obblighi dichiarativi e di



presentazione del bilancio fin dal 2021, elementi che dimostrano come, allo stato attuale, la società debitrice non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

**rilevato** che dall'istruttoria esperita dal Tribunale risultano debiti previdenziali per euro 208.480,5 e debiti fiscali per euro 1.411.591,94;

**considerato** che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII ;

**ritenuto** che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti, dal mancato deposito dei bilanci e dall'inosservanza degli obblighi dichiarativi;

**ritenuto** pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

**ritenuto** che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;

**considerato**, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

**p. q. m.**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede:

**I.** dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società NORD-EST LOGISTICS s.r.l.s. - P.IVA 03044900805, con sede legale in Gran Bretagna, Dalton House 60 - Windsor Road Merton Abbey - Londra;

**II.** nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

**III.** nomina curatore il dott. Zuliani Umberto;

**IV.** ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le



scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

**V.** stabilisce il giorno **22 settembre 2026 ore 9,30** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

**VI.** assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**VII.** autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**VIII.** dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

**IX.** ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.

Così deciso in Reggio Emilia il 14 aprile 2026, nella camera di



consiglio della sezione Procedure Concorsuali.

**il giudice rel.**

**Simona Boiardi**

**il Presidente**

**Stefania Calò**

